

STATUTO

ART. 1

E' costituita con sede sociale e legale a Sommacampagna (VR) in Via Sabaina, 19/2, l'Associazione culturale denominata "MAMANINFEA", disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, senza discriminazioni di carattere religioso o di razza. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono :

L'associazione, ritenendo la gravidanza, il parto e la crescita di un bambino momenti naturali e fisiologici nella vita di una coppia, si prefigge di sostenere in tal senso le future famiglie, così da permettere loro di seguire un percorso personalizzato, assistito e accessibile a tutti.

A tale scopo l'Associazione si propone di realizzare una serie di attività e iniziative che costituiscano un servizio culturale ed informativo, ma anche di sostegno pratico. Ogni proposta è rivolta alle famiglie, nell'ottica di un approccio libero, consapevole e attivo alla nascita e alla crescita del proprio figlio/a.

L'Associazione intende realizzare le seguenti finalità di interesse generale:

1. Favorire il benessere sessuale e riproduttivo della donna;
2. Favorire la diffusione di una cultura ostetrica che tuteli la naturale capacità di ogni donna di partorire;
3. Favorire e sostenere la diffusione di una pratica ostetrica che rispetti la fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio, e dell'allattamento;
4. Rappresentare un punto di riferimento e di documentazione e di ricerca sul servizio dell'assistenza extra-ospedaliera;
5. Tutelare l'alta qualità dell'assistenza extra-ospedaliera (gravidanza, parto e puerperio) in collaborazione con l'equipe ostetrica;
6. Sostenere la coppia e la famiglia nel divenire genitori attraverso momenti di confronto fra pari e con l'aiuto di esperti sui temi della crescita, della salute e dell'educazione dei figli;
7. Promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalità appropriate di assistenza al parto e sulle pratiche sanitarie presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
8. Attivare iniziative per promuovere l'interculturalità e sostenere nella popolazione straniera l'espressione culturale legata all'evento nascita;

9. Valorizzare le competenze artistiche, intellettuali e relazionali di ogni individuo. L'Associazione si propone pertanto di svolgere attività nei settori dell'educazione, istruzione e formazione. In particolare:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- Attività informative ed educative (a puro titolo esplicativo): corsi di preparazione alla nascita, attività fisiche in gravidanza, ginnastica dopo-parto, alimentazione naturale in famiglia, gruppi di sostegno dopo parto;
- Attività formative teorico-pratica per studenti e professionisti.

L'Associazione si impegna, altresì, a favorire l'aggregazione di gruppi di mutuo soccorso affinché i neo-genitori trovino un valido strumento di supporto e un'utile fonte di informazioni.

In questa dinamica le coppie hanno la possibilità di riflettere sulle effettive necessità di ogni nucleo familiare, e l'Associazione si propone di sostenere e favorire particolari acquisti (a puro titolo esplicativo: libri e pubblicazioni, fasce porta-bambino, cuscini per l'allattamento, prodotti biologici, etc)

L'Associazione si propone e si impegna a collaborare con enti, altre associazioni, organi politici, strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche e private, affinché si arrivi a rendere l'assistenza extra-ospedaliero economicamente e tecnicamente accessibile ad ogni donna, attraverso un sostegno totale e completo in tutte le regioni del territorio italiano da parte del SSN.

ART. 2

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà: contrarre mutui, rilasciare fidejussioni, ottenere contributi pubblici e privati, accettare lasciti, donazioni sia mobiliari che immobiliari e finanziarie e svolgere attività di fund raising, accettare tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali siano esse direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4

La Sede legale e' in Sommacampagna, Via Sabaina, 19/2 e potranno essere istituite Sedi secondarie anche altrove. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 5

Gli Associati potranno usufruire dei beni sociali nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

Il numero degli Associati e' illimitato a tutte le persone che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, salvo limitazione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Temporanei.

- A. Soci Fondatori : sono quelli risultanti dall'atto costitutivo; hanno diritto al voto.
- B. Soci Ordinari : sono coloro che, compiuti i diciotto anni, facciano domanda, che dovrà essere all'unanimità accettata o respinta dal Consiglio Direttivo, accettando senza riserve il presente Statuto, le deliberazioni legalmente prese dal Consiglio Direttivo, il regolamento che da questo sarà emanato e che effettuino il versamento della quota sociale annuale. I Soci Ordinari hanno diritto al voto nell' Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.
- C. Soci Temporanei : sono coloro che facendo domanda, che dovrà essere all'unanimità accettata o respinta dal Consiglio Direttivo accettino senza riserve il presente Statuto, le deliberazioni legalmente prese dal Consiglio Direttivo ed il regolamento che da questo sarà emanato. Allo scadere del periodo previsto dal regolamento dovranno presentare nuovamente la domanda, ottemperando gli obblighi di cui sopra. I Soci Temporanei non hanno diritto al voto dell' Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ne' alcun diritto sul Patrimonio Sociale.

ART. 7

L' ammissione dei Soci per le categorie : ordinari e temporanei e' regolata come segue: chiunque intenda far parte dell'Associazione deve farne domanda sull'apposito modulo compilato in ogni sua parte. L'Ammissione degli aspiranti Soci e' di competenza del Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande e delibererà all'unanimità a scrutinio segreto senza obbligo di motivazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili. Il Socio che receda non può chiedere il contributo versato a qualsiasi titolo, ne' ha alcun diritto sul Patrimonio Sociale.

ART. 8

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni tutte emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

La qualifica di Socio si può perdere per decesso, per mancato pagamento della quota Sociale annuale e per espulsione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed agisce nell'interesse di essa. Lo stesso potrà, con firma disgiunta a quella del Vicepresidente, richiedere fidi alle banche, che verranno garantiti dal Patrimonio dell'Associazione e da quelli personali del Presidente e del Vicepresidente, potrà intrattenere rapporti con le stesse ed aprire conti correnti e di altro tipo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, egli può delegare di volta in volta uno o più componenti del Consiglio Direttivo al compimento di singoli atti di sua competenza. La carica di Presidente ha durata triennale, si può perdere per dimissioni o per delibera unanime del Consiglio Direttivo. Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è formato dai Soci Fondatori ed è composto da tre membri, tra i quali elegge il proprio Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a durata triennale.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è competente su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha i più ampi poteri, tranne quelli esclusi per legge. Emanava i regolamenti relativi alle varie attività dell'Associazione, decide sull'ammissione dei Soci, nomina il Presidente ed il Vicepresidente, vigila sull'osservanza dello Statuto Sociale, emana disposizioni per il buon andamento dell'Associazione, adotta provvedimenti disciplinari a carico dei Soci colpevoli di particolari mancanze, stabilisce le spese nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e delibera su tutte le questioni di sua competenza secondo quanto è stabilito dal presente Statuto. Ogni riunione del Consiglio verrà verbalizzata da un Segretario all'uopo indicato, trascritta sul libro dei verbali del consiglio e sottoscritta dal Presidente.

ART. 13

I Membri del Consiglio che intendono dimettersi devono presentare le loro dimissioni scritte al Presidente che potrà proporle in Consiglio per l'accettazione.

ART. 14

L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi

dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento per trattare argomenti che esulano dall'ordinaria amministrazione, può essere convocata :

- A. Su iniziativa del Presidente dell'Associazione
- B. Per delibera del Consiglio Direttivo

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere fatta mediante avviso firmato dal Presidente con invito a tutti i Soci fondatori ed ordinari mediante lettera raccomandata, e-mail o fax spedita almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea delibera in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto oppure in seconda convocazione, che avverrà nei termini stabiliti dall'avviso, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama a fungere da Segretario uno dei Soci.

Nell'impossibilità di intervenire a presiedere l'Assemblea, il Presidente delegherà per iscritto a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e vincolano tutti i Soci. I Soci con diritto di voto possono essere rappresentati da un altro Socio a mezzo di delega scritta. Non è consentito rappresentare più di cinque assenti. Di ogni riunione dell'Assemblea generale dei Soci viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- A. Delle quote sociali annuali e dai contributi volontari.
- B. Da eventuali contributi speciali dei Soci destinati alla realizzazione di determinate iniziative approvate dal Consiglio Direttivo.
- C. Da eventuali contributi concessi da Enti Pubblici e Privati e dall'attività di fund raising.
- D. Da elargizioni straordinarie, lasciti e donazioni.
- E. Da quanto potrà essere corrisposto dai vari utilizzatori, per i servizi previsti nel precedente ART. 1.
- F. Dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa.

G. Dagli introiti derivante dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione culturale.

H. Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Tutti i fondi dovranno essere destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed allo svolgimento della sua attività. Il patrimonio dell'Associazione consiste nei fondi sopra previsti, nelle opere ed attrezzature con tali fondi realizzate ed acquistate ed in genere in tutti i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma siano divenuti di proprietà e disponibilità dell'Associazione.

ART. 16

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

ART. 17

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità

previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività nell'ambito amministrativo che gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 19

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

Foro competente è, a tutti gli effetti, in Verona.

Sommacampagna, _____